

DELIBERA N. 173/21/CONS

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14-ter DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 259/2003, CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DI FREQUENZE NELLA BANDA 24.5-26.5 GHz NELLA REGIONE VENETO DA PARTE DI IRIDEOS S.P.A. A EOLO S.P.A.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 maggio 2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTO il protocollo di intesa tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 22 maggio 2013;

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nn. 2002/19/CE (*direttiva accesso*), 2002/20/CE (*direttiva autorizzazioni*), 2002/21/CE (*direttiva quadro*), 2002/22/CE (*direttiva servizio universale*), come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, *che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTA decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione del 14 maggio 2019, *relativa all’armonizzazione delle condizioni tecniche essenziali per la disponibilità e l’uso efficiente della banda di frequenze 24,25-27,5 GHz per i sistemi*

terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione del 24 aprile 2020, riguardante l'aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla suddetta banda;

VISTA la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, *che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio;*

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, recante il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) tra 0 e 3.000 GHz;

VISTA la delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, recante "*Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto*";

VISTA la delibera n. 400/01/CONS del 10 ottobre 2001, recante "*Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza*";

VISTA la delibera n. 195/04/CONS, del 23 giugno 2004, recante "*Misure per il rilascio di diritti d'uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto-multipunto a 26 e 28 GHz*", come modificata dalla delibera n. 335/13/CONS del 23 maggio 2013, recante "*Aggiornamento delle misure per il rilascio di diritti d'uso di frequenze disponibili per reti radio a larga banda a 26 e 28 GHz*";

VISTA la delibera n. 231/18/CONS, dell'8 maggio 2018, recante le "*Procedure per l'assegnazione e regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205*";

VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico (il MISE), datata 16 marzo 2021 (prot. AGCOM n. 0131474 del 17 marzo 2021), con la quale detto dicastero ha richiesto il parere dell'Autorità in relazione all'istanza della società IRIDEOS S.p.A. (di seguito IRIDEOS), ai sensi dell'art. 14-ter del decreto legislativo n. 259/2003 (il Codice), per l'autorizzazione al trasferimento dei propri diritti d'uso delle frequenze in banda 24.5-26.5 GHz nella Regione Veneto alla società EOLO S.p.A. (di seguito EOLO);

VISTO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) n. S4202 ricevuto con nota prot. AGCOM n. 0217264 del 10 maggio 2021, reso su richiesta dell'Autorità (nota prot. AGCOM n. 0192873 del 22 aprile 2021);

CONSIDERATO quanto segue:

1. La società IRIDEOS ha presentato al MISE una richiesta di autorizzazione al trasferimento alla società EOLO di diritti d'uso delle frequenze in banda 24.5-26.5 GHz, di cui essa è titolare nell'area di estensione geografica corrispondente alla Regione Veneto, relativi ad un blocco pari a 56 MHz in ciascuna parte dello spettro accoppiato (2x56 MHz), negli intervalli 24,633-24,689 GHz e 25,641-25,697 GHz, corrispondente al blocco "B" della Tabella riportata più avanti, utilizzabile per reti radio a larga banda e servizi denominati WLL (*Wireless Local Loop*). Tali diritti d'uso stati sono stati rilasciati nel 2002 alla società Serenissima Infracom S.p.A.¹, secondo quanto previsto dal regolamento dell'Autorità approvato con la delibera n. 822/00/CONS, come integrata dalla delibera n. 400/01/CONS, ad esito della procedura avviata dal MISE con il Bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 26, del 31 gennaio 2002, parte II – Foglio Inserzioni ed il relativo Disciplinare. Essi sono nella disponibilità del titolare sino alla scadenza fissata del 31 dicembre 2022. Il MISE ha richiesto pertanto all'Autorità, con la nota citata, il parere previsto all'art. 14-ter del Codice in merito al trasferimento in questione.
2. IRIDEOS ha dichiarato di aver raggiunto con EOLO un accordo su base commerciale ("operazione") subordinato all'eventuale nulla osta del MISE e del parere dell'Autorità, per il trasferimento dei diritti d'uso indicati in oggetto, evidenziando in particolar modo:
 - che l'operazione garantirà la piena continuità del servizio a tutti i clienti che attualmente usufruiscono dei propri servizi tramite l'utilizzo delle frequenze indicate, senza alcun pregiudizio e/o variazione qualitativa della prestazione attesa;
 - che l'operazione garantirà a tutti i clienti che attualmente usufruiscono dei medesimi servizi erogati tramite l'utilizzo delle frequenze indicate, il totale mantenimento di tutti i termini e le condizioni contrattualmente negoziati con IRIDEOS;
 - di aver assolto gli obblighi di copertura di cui al Disciplinare di gara.
3. Al fine di completare il quadro dell'istanza presentata, sono state richieste² ad entrambe le società informazioni aggiuntive circa le misure previste per la tutela dell'utenza, in particolare ai fini di trasparenza, ed ogni altra informazione utile a valutare l'impatto sugli utenti e delineare il quadro tecnico regolamentare del proposto trasferimento. Le società hanno riscontrato le richieste con due note separate che sono state acquisite agli atti del procedimento³.

¹ Per pervenire successivamente a IRIDEOS S.p.A..

² Prot. AGCOM n. 0135017 del 18 marzo 2021.

³ Prot. AGCOM n. 0146614 del 25 marzo 2021 e n. 0147112 del 25 marzo 2021.

4. Al riguardo, la società cedente IRIDEOS ha dichiarato che, in base all'accordo sottoscritto con EOLO, quest'ultima consentirà a IRIDEOS di utilizzare le frequenze in questione fino all'attuale scadenza dei diritti d'uso per continuare a prestare il servizio ai propri clienti fino a tale data, senza alcun pregiudizio e/o variazione qualitativa della prestazione attesa, nonché con il mantenimento di tutti i termini e le condizioni contrattualmente negoziate. IRIDEOS ha inoltre dichiarato che, nel rispetto delle vigenti misure regolamentari di tutela dell'utenza, valuterà [*omissis*]].
5. In linea con l'istanza di IRIDEOS, la società acquirente EOLO ha confermato l'intenzione di voler acquisire i diritti d'uso delle frequenze in oggetto divenendo, pertanto, titolare degli stessi, impegnandosi a succedere ad IRIDEOS negli obblighi derivanti dal Disciplinare di gara e connessi ai suddetti diritti d'uso, ma consentendo comunque a IRIDEOS di utilizzare tali frequenze, alle condizioni pattuite, sino alla data di scadenza prevista. EOLO, come rationale del proposto trasferimento, ha evidenziato il beneficio di disporre di un ulteriore blocco di frequenze che pertanto verrà integrato nella propria rete già esistente, non prevedendo l'accordo l'acquisizione anche della rete di IRIDEOS, per potenziare la rete di *backhauling* attraverso la realizzazione di collegamenti aggiuntivi. EOLO ha fatto presente che l'operazione non determinerà alcun impatto sugli attuali propri utenti, ai quali continueranno ad essere erogati i servizi con gli stessi livelli di qualità attualmente garantiti, né sui clienti di IRIDEOS.
6. La pianificazione dei blocchi WLL della banda 26 GHz, tra cui rientra il blocco in esame, prevede, per ciascuna area di estensione regionale, l'assegnazione di n. 7 blocchi da 56 MHz, in ciascuna delle 2 direzioni di trasmissione, denominati da A a G, come specificatamente indicato nel Disciplinare di assegnazione. Ciascun blocco è separato da una banda di guardia di 28 MHz per ciascuna delle due direzioni, rispetto al blocco successivo.
7. La seguente Tabella illustra la situazione di assegnazione attuale dei blocchi WLL in banda 26 GHz per l'area di estensione geografica del Veneto, con evidenza del blocco oggetto di trasferimento, corrispondente al blocco B.

Blocchi WLL in banda 26 GHz (da 56 MHz in ciascuna delle 2 direzioni)							
	A	B	C	D	E	F	G
Veneto	Eolo	Irideos	Eolo	Vodafone	Trivenet	Trivenet	Wind Tre

La dotazione frequenziale qui oggetto di trasferimento corrisponde pertanto ad un unico blocco di spettro accoppiato (2x56 MHz), in una singola area di estensione

regionale (Veneto), in cui EOLO già dispone di 2 blocchi a 26 GHz (blocchi A e C).

8. EOLO detiene inoltre nella medesima regione anche 1 blocco a 28 GHz, come indicato nella successiva Tabella (blocco L).

	Blocchi WLL in banda 28 GHz (da 112 MHz in ciascuna delle 2 direzioni)		
	H	I	L
Veneto	Open Fiber	TIM	Eolo

9. Il quadro regolatorio dei titoli originariamente rilasciati, unitamente alle successive misure adottate dall’Autorità per entrambe le bande WLL, applicabili anche al presente caso, include una serie di condizioni e obblighi specifici in capo ai titolari dei diritti d’uso dello spettro, tra cui rilevano in particolare obblighi concernenti l’uso delle frequenze, obblighi di copertura⁴ e limiti anticoncentrazione per l’assegnazione delle frequenze⁵.
10. Nel parere, richiesto dall’Autorità, l’AGCM ha fornito il proprio inquadramento del caso in questione e le relative valutazioni, anche sulla base dei dati dell’Osservatorio AGCOM sulle comunicazioni, confermando il quadro e le valutazioni preliminari dell’Autorità contenute nella nota di richiesta parere del 22 aprile 2021 in relazione all’istanza di trasferimento presentata.
11. In particolare, quanto alle valutazioni ai sensi dell’articolo 14-ter del Codice, l’AGCM ha osservato, in linea con la valutazione dell’Autorità, che, dal punto di vista concorrenziale, la dotazione di EOLO, a valle del trasferimento, nell’area geografica in esame, passerebbe da 3 a 4 blocchi, rientrando comunque nel limite anticoncentrazione, pari al 40% dei diritti d’uso previsti per il complesso delle 2 bande WLL (26 e 28 GHz); inoltre, circa le condizioni e gli obblighi connessi all’uso delle frequenze, inclusi quelli di copertura, non si hanno informazioni da parte del MISE di eventuali inadempienze da parte del cedente.
12. L’AGCM ha poi osservato, sempre in linea con le valutazioni dell’Autorità, che, per quanto riguarda le quote di mercato, solamente EOLO è menzionata nei dati dell’Osservatorio sulle comunicazioni dell’Autorità⁶, con riferimento al mercato dei servizi di accesso alla rete fissa, forniti attraverso le tecnologie in rame, fibra ottica e *wireless* fisse tra cui rientra anche l’FWA (*Fixed Wireless Access*), con una quota di mercato di accessi diretti complessivi (a settembre 2020) di EOLO

⁴ Stabiliti al comma 2, dell’art. 8, della delibera n. 822/00/CONS.

⁵ Stabiliti al comma 9, dell’art. 3, della delibera n. 195/04/CONS.

⁶ Osservatorio sulle comunicazioni n. 4/2020.

pari al 2,6%, inferiore rispetto a quella di altri operatori ivi menzionati, tra cui TIM (45,1%), Vodafone (15,8%), Wind Tre (14%), Fastweb (13,8%) e Linkem (3,4%)⁷. Dunque, poiché la quota di mercato di EOLO non viene sostanzialmente modificata con il trasferimento in esame, l'AGCM non ritiene che la cessione possa comportare criticità concorrenziali. A ciò, l'AGCM aggiunge che nell'ambito regionale del Veneto non appaiono elementi che inducono problematiche di tipo competitivo, in quanto il numero di operatori titolari di diritti d'uso WLL, comprendendo anche la banda 28 GHz, a valle del trasferimento passa da sette a sei, con IRIDEOS che rimane sul mercato continuando a gestire almeno i propri clienti.

13. In conclusione, alla luce delle predette considerazioni, e tenuto conto del parere dell'AGCM, si ritiene che la cessione dei diritti d'uso delle frequenze in esame non risulti idonea ad alterare la concorrenza nei mercati interessati.
14. Ciò valutato, si osserva che le condizioni e gli obblighi specifici, inclusi quelli di copertura, previsti dal quadro regolatorio per i titoli originariamente rilasciati, in capo ai titolari dei diritti d'uso, dovranno permanere anche a valle dell'operazione, e passare senza soluzione di continuità all'acquirente (EOLO). L'utilizzo delle frequenze in questione dovrà pertanto essere conforme a quanto previsto per la banda e i servizi ivi autorizzati, rispettando le previste norme tecniche d'uso, nonché le norme poste a tutela degli utenti. In aggiunta, si ritiene necessario precisare che, nel caso di specie, EOLO dovrà comunque assumere la responsabilità prevista per il titolare dei diritti d'uso, inclusa quella in relazione agli aspetti di natura tecnica e legale, sino alla data di scadenza prevista, anche per l'uso delle medesime frequenze da parte di IRIDEOS, alla quale, dopo la cessione dei diritti, è previsto che ne sia consentito l'utilizzo. Tali aspetti, eventualmente regolati contrattualmente tra le parti, dovranno essere oggetto di apposita valutazione e autorizzazione da parte del MISE secondo le norme vigenti.
15. L'autorizzazione al trasferimento in esame, così come gli investimenti eventualmente sostenuti in conseguenza dello stesso, non danno alcun titolo all'utilizzo delle frequenze in oggetto o di altre frequenze dopo la scadenza attuale dei diritti d'uso che rimane fissata al 31 dicembre 2022.
16. Tanto rappresentato, in relazione alla fattispecie esaminata, sulla base degli atti e delle dichiarazioni presentate, acquisito il parere dell'AGCM, l'Autorità ritiene che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dell'operazione di trasferimento dei diritti d'uso di frequenze nella banda 24.5-26.5 GHz da IRIDEOS a EOLO nella

⁷ I dati dell'Osservatorio sulle comunicazioni n. 1/2021, nel contempo pubblicati, non si discostano significativamente da quelli del trimestre precedente.

regione Veneto, e che tale trasferimento possa essere di conseguenza autorizzabile, con le condizioni sopra descritte.

UDITA la relazione del Commissario Enrico Mandelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di esprimere, allo stato degli atti, per quanto di propria competenza, parere favorevole ai sensi dell'articolo 14-*ter*, del decreto legislativo n. 259/2003, in ordine al trasferimento da parte di IRIDEOS S.p.A. a EOLO S.p.A. dei diritti d'uso di frequenze di cui all'istanza in premessa e relative integrazioni delle società, nei limiti, alle condizioni e per le ragioni descritte in motivazione.

La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 27 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba